



Udine,

Oggetto: Soglie limite oltre le quali si configura un illecito penale per omesso versamento delle ritenute contributive e fiscali e per prestazioni previdenziali indebitamente poste a conguaglio

Circolare numero 019/2016

In sintesi:

Il D.Lgs. 8/2016 ha modificato i presupposti del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori. Il reato permane solo qualora il relativo importo sia superiore a 10.000 euro annui.

Anche il reato di omesso versamento delle ritenute fiscali dovute o certificate dal datore di lavoro/sostituto d'imposta è stato recentemente modificato dal D.Lgs. 158/2015. L'importo che determina la configurazione del reato è stato innalzato a 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

La giurisprudenza ha cambiato orientamento sul reato derivante dalla mancata erogazione al lavoratore di prestazioni previdenziali che però sono state poste a conguaglio sul mod.F24 con i contributi dovuti all'Inps. I giudici da ultimo riconducono tale condotta al reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Approfondimento:

Il reato di omesso versamento delle ritenute contributive

Dal 6/2/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi è sanzionato penalmente - ancora con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro - soltanto quando l'omesso versamento delle ritenute sia riferito ad un importo superiore a 10.000 euro annui.

Al di sotto di tale soglia, l'omissione è punita con una sanzione amministrativa compresa tra 10.000 euro e 50.000 euro.

Con la Circolare 121/2016 l'Inps ha previsto che l'importo della sanzione amministrativa, quantificata nella misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, è pari a 16.666 euro e che il valore soglia di euro 10.000 ricomprende tutte le omissioni accertate, anche se riferite alle diverse Gestioni previdenziali nelle quali può essere rilevata la fattispecie dell'omissione delle ritenute (Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, Gestione Separata).

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che, ai fini della determinazione dell'importo omesso nell'anno, si deve tenere conto dei versamenti effettuati dal 16 gennaio (relativi al mese di dicembre dell'anno precedente) al 16 dicembre (relativi al mese di novembre).

La norma dispone l'applicabilità delle sanzioni amministrative previste dal nuovo regime anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, purché l'omissione non superi i 10.000 euro annui e sempre che il procedimento penale non si sia già chiuso con sentenza definitiva.



Resta ferma la disposizione secondo cui il datore di lavoro non è punibile qualora provveda al versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla contestazione o dalla avvenuto accertamento della violazione (diffida DM INPS).

Il reato di omesso versamento delle ritenute fiscali

Dallo scorso 22/10/2015 l'omesso versamento delle ritenute fiscali dovute o certificate dal datore di lavoro costituisce reato - punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni - qualora lo stesso non versi, "entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta." (art. 10-bis del D.Lgs. 74/2000, come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 158/2015).

Al di sotto di tale soglia l'omissione è punita con una sanzione amministrativa pari al massimo al 30% dell'importo delle ritenute non versate.

Il reato relativo alle prestazioni indebitamente poste a conguaglio

Il datore di lavoro che nella denuncia mensile (Uniemens) pone a conguaglio con i contributi dovuti all'Inps le indennità previdenziali (quali malattia, maternità, cassa integrazione, assegni familiari...) senza erogarle effettivamente al lavoratore, commette un illecito penale.

Tale illecito è stato sinora ricondotto dalla giurisprudenza alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche o all'appropriazione indebita in danno del lavoratore.

Le ultime sentenze hanno modificato l'inquadramento giuridico della fattispecie, riconducendola al reato di cui all'art. 316-ter del Codice penale che prevede l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

La condotta consiste nel conseguire indebitamente, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, contributi, finanziamenti o altre erogazioni concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee.

La sanzione prevista è la reclusione da 6 mesi a 3 anni; qualora tuttavia la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a 3.999,96 euro, è prevista la sola sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 5.164 euro e un massimo di 25.822 euro; la sanzione non può comunque superare il triplo del "beneficio conseguito".

Una recente sentenza della Cassazione penale (4404/2016) ha previsto che la soglia di importo come sopra indicata deve intendersi riferita al mese.

E' opportuno che le Ditte che si trovano in una delle situazioni sopra indicate contattino lo Studio per concordare possibili soluzioni.